

N. R.G. 6533/2011



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:

dott.ssa Rosaria Savastano - presidente -
dott.ssa Annamaria Casadonte - giudice relatore -
dott. Giovanni Fanticini - giudice -
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6533/2011 promossa da:

Al T. [redacted], con il patrocinio dell'avv. [redacted] e
dell'avv. [redacted], elettivamente domiciliato in [redacted]
presso il difensore avv. [redacted]

- ricorrente -

contro

ZG EL [redacted] C.F. [redacted] con il patrocinio dell'avv. [redacted] e
dell'avv. [redacted], elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. [redacted]

- convenuto -

PM sede

- intervenuto -

CONCLUSIONI

Per parte ricorrente: Voglia l'Ill.mo tribunale di Reggio Emilia, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta:

- 1) pronunciare la separazione personale dei coniugi, dichiarando che la stessa è addebitabile al marito;
- 2) affidare il figlio minore A [redacted] alla madre, che avrà l'esercizio esclusivo della potestà genitoriale sullo stesso, disponendo che il padre possa soltanto vederlo mediante incontri protetti organizzati alla presenza di un operatore sociale e secondo tempi, orari e modalità disposte dal servizio sociale del comune di Reggio Emilia o comunque dal servizio sociale competente per territorio, disponendo altresì che il servizio sociale possa interrompere le visite del padre al figlio in presenza di gravi ed urgenti motivi;
- 3) porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla moglie a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, la somma mensile di euro 500, o quella diversa maggiore o minore che verrà ritenuta

421/2014
Dep. 11-03-2014
Risc. Nr. 6533/2011
Cron. Nr. 1572/2014
Pubblicato il 11/3/2014

Alarab

di giustizia, somma annualmente rivalutata in base all'indice Istat ed Iva svalutazione monetaria nazionale a decorrere dal settembre 2012, da corrispondersi in via anticipata entro non oltre il giorno 10 di ogni mese a decorrere dal mese di presentazione della domanda;

4) porre a carico del padre l'obbligo di provvedere al pagamento del 50% delle spese straordinarie medico specialistiche (dentistiche-oculistiche e di ogni altro ordine sanitario) e delle spese scolastiche, ivi comprese tasse scolastiche, libri di testo, mensa scolastica le spese di trasporto, delle spese per corsi di formazione studio, deve per attività sportive, campi gioco estivi, vacanze scolastiche e vacanze estive organizzate da centri privati o pubblici, necessarie per il figlio minore ~~_____~~ già a partire dal mese di presentazione della domanda e a seguito della semplice presentazione, da parte della madre, delle tette giustificative ;

5) porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie mediante corresponsione alla stessa della somma mensile di euro 200, o della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, somma annualmente rivalutabile sulla base agli indici Istat di svalutazione monetaria a decorrere dal settembre 2012, da corrispondersi in via anticipata entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese a decorrere dal mese di presentazione della domanda;

6) attribuire il godimento esclusivo della casa coniugale, con immobili che la rendano, sita in Reggio Emilia, ~~_____~~ alla madre che l'abiterà con il figlio minore;

7) dichiarare tenuto e condannare il padre corrispondere alla moglie titolo di risarcimento dei danni tutti subiti nel corso del matrimonio la somma che ci si riserva di quantificare all'esito dell'istruttoria.

8) con vittoria di spese competenze ed onorari.

Per parte convenuta:

- 1) dichiarare l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere, essendo stata trascritta in Italia la sentenza di divorzio tra i coniugi pronunciata dal tribunale del Marocco, sulla base di un procedimento iniziato prima del procedimento per separazione giudiziale de quo.

In via subordinata a modifica dei provvedimenti pronunciati in sede di udienza presidenziale:

- 1) disporre la revoca della disposizione relativa contributo per il mantenimento posta a carico del marito è a favore della moglie;
- 2) disporre che il contributo per il mantenimento da porre a carico del padre a favore del figlio (tenuto conto dell'obbligo di mantenimento pari a € 125 mensili stabilito dalla sentenza di divorzio pronunciata dal tribunale del Marocco) si ha quantificato in un ammontare pari a € 100 oltre 50% delle spese straordinarie.

Con vittoria di spese, competenze d'onorari del giudizio.

Per il PM: accoglimento della domanda.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1.- Con ricorso depositato il 13 ottobre 2011 TC. A ~~_____~~ parte ricorrente ha citato in giudizio il marito ~~_____~~ El ~~_____~~, la parte convenuta per sentire pronunciare la separazione giudiziale. A tale fine ha allegato di avere contratto matrimonio in Marocco il ~~_____~~, che dal matrimonio è nato il figlio A ~~_____~~ il ~~_____~~ che a seguito di svariati episodi di maltrattamento, alcuni verificatisi in occasione di patologie che hanno riguardato la moglie, mentre altri verificatisi nel corso della routine matrimoniale, la moglie ha chiesto la pronuncia della separazione con addebito al marito, affidamento esclusivo del figlio con regolamentazione delle visite del padre da parte del servizio sociale, nonché la determinazione di un contributo di mantenimento per il figlio ed uno per la moglie.

Alrasel



2. All'esito dell'udienza presidenziale del 6 dicembre 2011, alla quale il convenuto non ha partecipato, venivano adottati i seguenti provvedimenti provvisori: affidamento esclusivo del figlio alla madre, con facoltà del padre di incontrarlo secondo orari e modalità disposte dal servizio sociale; assegnazione alla moglie della casa coniugale; obbligo di mantenimento del figlio a carico del padre nella misura di € 350 mensili e a favore della madre per € 350 mensili oltre Istat per entrambi.

3. Il marito si costituiva con comparsa del 28/5/2012, successivamente all'udienza del 29 marzo 2012 in cui le parti erano state rimesse davanti al giudice istruttore. Nella comparsa di costituzione il convenuto chiedeva il rigetto della pronuncia di addebito della separazione e la modifica dei provvedimenti presidenziali sia in ordine all'affidamento esclusivo del figlio che in ordine ai contributi di mantenimento, allegando la condizione di invalido e l'infondatezza delle allegazioni della ricorrente.

4. Il processo è proseguito con l'assunzione delle prove testimoniali.

5. All'udienza del 3 ottobre 2013 il convenuto si è costituito con nuovo difensore che ha chiesto la pronuncia della cessazione della materia del contendere per effetto della pronuncia di divorzio intervenuta in M. [REDACTED], sentenza per divorzio per discordia n. 168/2011 emesso dal Tribunale di prima istanza di Guelmin- Sezione degli affari familiari, in data 26 aprile 2012 ed irrevocabile, a seguito di ricorso depositato dall'odierno convenuto in data 7/7/2011. In subordine ha chiesto la modifica dei provvedimenti relativi all'affidamento al mantenimento.

6. La causa è stata quindi rimessa al collegio con assegnazione del termine per comparse conclusionali e le repliche.

7. Nel processo intervenuto il pm che ha concluso come in epigrafe.

8. La domanda di separazione con tutte le conseguenti pronunce in merito all'addebito, all'affidamento e al mantenimento del figlio e della ricorrente non può essere accolta, essendo effettivamente intervenuta la cessazione della materia del contendere per effetto della pronuncia di divorzio emessa dal tribunale del Marocco e passata in giudicato.

9. Come emerge dalla traduzione della sentenza il tribunale, statuendo negli affari familiari in seduta plenaria in prima istanza e come contraddittorio nella sezione inerente la determinazione degli assegni divorzili e in ultima istanza nello scioglimento del legame coniugale, ha accolto la domanda di divorzio per motivi di discordia come proposta all'odierno convenuto; ha, inoltre, accolto la domanda riconvenzionale svolta dalla odierna ricorrente ed avente ad oggetto la pensione alimentare, il mantenimento e il risarcimento per il divorzio abusivo.

10. Tale sentenza è stata trascritta dall'ufficiale dello stato civile in quanto riconosciuta conforme alle disposizioni di cui agli articoli 64 e 65 della legge 218 del 1995.

11. Ritene il collegio che tale riconoscimento debba essere ribadito in questa sede trattandosi di pronuncia emessa secondo le disposizioni del nuovo codice del diritto di famiglia marocchino. Al M. [REDACTED] entrata in vigore il 5 febbraio 2004. La riforma del diritto di famiglia è stata attuata secondo i seguenti principi normativi:

1. eliminazione della regola dell'obbedienza della moglie al marito ;
2. l'individuazione del tutore matrimoniale (wali) non è più obbligatorio ma è un diritto della donna che può rinunciarvi;
3. l'età minima per sposarsi è fissata per entrambi i coniugi a 18 anni ;
4. il matrimonio poligamico è delimitato da regole sostanziali procedurali ;
5. il ripudio può essere esercitato solo all'interno di una procedura giudiziaria ben precisa ;
6. viene protetto il diritto del minore in caso di custodia garantendo il diritto all'alloggio, al

Alarod



mantenimento all'educazione all'istruzione religiosa;

7. la donna può chiedere il divorzio liberamente senza dover provare il danno subito ;
8. nel caso della nascita di un figlio da due persone non sposate il nuovo codice ammette riconoscimento della paternità ;
9. si può derogare la regola della separazione dei beni prevedendo la possibilità per gli sposi di stipulare nel contratto di matrimonio un accordo di comunione dei beni per tutto ciò che sarà acquistato durante il matrimonio ;
10. infine, a differenza della precedente legislazione è previsto l'intervento del pubblico ministero in tutte le azioni proposte ai sensi del nuovo codice .

12. Questa normativa può pertanto essere ritenuta pienamente conforme ai principi fondamentali del c.d. ordine pubblico, nel cui ambito può essere ricompreso il principio di uguaglianza, parità e non discriminazione tra i coniugi.

13. Con riguardo poi alla possibilità di riconoscere la sentenza straniera di divorzio pronunciata senza passare attraverso la separazione personale dei coniugi, il decorso di un periodo di tempo adeguato tale da consentire ai coniugi medesimi di ritornare sulla loro decisione, la Suprema corte ha già avuto modo di pronunciarsi e ha osservato che ai fini del riconoscimento in Italia di una simile sentenza straniera deve ritenersi necessario e sufficiente che il divorzio segua all'accertamento dell'irreparabile venir meno della comunione di vita tra i coniugi (cfr. Cass. 16978/2006) , accertamento che è stato pacificamente effettuato dal tribunale marocchino .

14. In relazione, poi, alla disamina delle domande oggetto del presente ricorso, deve darsi atto che il tribunale del Marocco si è pronunciato oltre che sullo scioglimento del vincolo matrimoniale, anche sull'affidamento del figlio minore (id est assegnando la priorità della custodia alla madre), sia sul diritto di visita del padre, non custode per il giorno di domenica dalla 9.00 alle ore 18.00, sia sul mantenimento del minore che su quello riguardante la moglie.

15. Il tribunale di Guelmin , si è pure pronunciato in merito all'alloggio, disponendo che il padre ai sensi dell'articolo 168 del codice della famiglia sia tenuto a procurare l'alloggio ai figli o, altrimenti, a pagare la somma stabilita come canone d'affitto, disponendo a tal fine una specifica somma.

16. Deve darsi atto inoltre che la signora ha svolto, costituendosi davanti al tribunale marocchino, una domanda riconvenzionale tesa al versamento degli assegni di mantenimento ed al risarcimento che è stata accolta con conseguente riconoscimento di somme a titolo di dono di consolazione, titolo d'alloggio durante il periodo del ritiro legale, a titolo d'arretrato della dote, titolo di pensione alimentare.

17. La sola questione oggetto del presente processo sulla quale sicuramente il tribunale del Marocco non si è pronunciato è la domanda di addebito della separazione nei termini proposti dalla ricorrente.

18. È noto che si tratta secondo i principi del nostro ordinamento di domanda eventuale ed autonoma, rispetto alla quale occorre interrogarsi se il tribunale di Reggio Emilia debba procedere al relativo accertamento della sua fondatezza.

19. Si ritiene di risolvere il dubbio in senso negativo sulla scorta delle seguenti considerazioni.

20. Con il passaggio in giudicato della sentenza del tribunale del Marocco si è formato il giudicato che, sulla scorta dei principi processuali applicabili da parte di questo giudice, copre il dedotto di deducibile.

21. Ebbene, tra le domande deducibili il collegio ritiene di annoverare tutte quelle relative ai possibili tipi di divorzio esperibili davanti all'autorità marocchina e non allegati dalle parti ritualmente costituite.

Orsada



Ci si riferisce cioè alla possibilità prevista espressamente anche per la donna dall'articolo 99 di chiedere il divorzio per pregiudizio subito, comportamento infamante eccetera derivante dalla violazione dei doveri e diritti reciproci così come stabilito nell'articolo 51 della Mudawwana .

22. Poiché tale questione - che nella sostanza potrebbe ritenersi equivalente alla domanda di addebito prevista nel nostro ordinamento dall'art. 151 secondo comma c.c. - non è stata sollevata davanti al giudice del divorzio, essa può essere considerata assorbita nel giudicato implicito.

23. Pertanto alla stregua delle considerazioni sin qui svolte va ribadita la intervenuta cessazione della materia del contendere.

24. Per quanto riguarda, infine, le spese di lite ed avuto riguardo al principio della soccombenza virtuale, deve ritenersi che stante la reciproca domanda proposta dalle parti di scioglimento del vincolo matrimoniale, sussistano giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
- 2) compensa integralmente fra le parti le spese di lite.

REGGIO EMILIA, così deciso nella Camera di Consiglio del 11 marzo 2014

Il Presidente del Collegio
Dott.ssa Rosaria Savastano

Il Giudice relatore
dott.ssa Annamaria Casadonte

Annamaria Casadonte

